

PERCORSO

Il fondamento normativo della professione

La dimensione etica nel servizio sociale

I valori e le decisioni professionali



I principali documenti di riferimento

Le radici storiche della professione

OBBLIGO DI DENUNCIA

DENUNCIA

Ha come oggetto un (presunto) **reato**
La finalità è che il reato venga punito.

Va inviata alla Procura Ordinaria anche
attraverso gli organi di Polizia

I **pubblici ufficiali** e gli **incaricati di pubblico servizio** **hanno l'obbligo** di segnalazione in specifiche situazioni



Chi sono i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio?

PUBBLICO UFFICIALE

Il **Pubblico Ufficiale** è colui che esercita una funzione pubblica con poteri autoritativi e certificativi (art. 357 c.p.).

Sono pubblici ufficiali ad esempio i poliziotti, i carabinieri, gli agenti della finanza, gli insegnanti delle scuole pubbliche, i giudici, i messi comunali, i medici del pronto soccorso, i cancellieri del tribunale, i postini etc.

INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO

L'**incaricato di Pubblico Servizio** è colui che, a qualunque titolo, **presta un pubblico servizio** disciplinato nelle stesse forme della funzione pubblica, ma senza i poteri tipici di quest'ultima (art. 358 c.p.).

Sono incaricati di pubblico servizio ad esempio i dipendenti degli enti pubblici, i dipendenti degli istituti scolastici diversi dai docenti e dai collaboratori amministrativi (bidelli) e coloro che, anche se non dipendenti pubblici, svolgono un pubblico servizio.

OBBLIGO DI DENUNCIA

I pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio DEVONO denunciare all'A.G. ogni reato perseguitabile d'ufficio di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni o del loro servizio (art. 331 c.p.p)

ESEMPI di reati procedibili d'ufficio da segnalare alla Procura Ordinaria:

- Abuso mezzi di correzione o di disciplina
- Maltrattamenti contro familiari e conviventi
- Abbandono di persone minori o incapaci
- Lesioni personali (+20gg di prognosi)
- Atti sessuali con minorenne
- Prostituzione minorile
- Violenza privata
- Stalking
- Omicidio etc.

OMESSA DENUNCIA

Il pubblico ufficiale, il quale omette o ritarda di denunciare all'autorità giudiziaria, o ad un'altra autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, è punito con la multa da euro 30 a euro 516. (ART. 361C.P.)

L'incaricato di un pubblico servizio, che omette o ritarda di denunciare all'autorità indicata nell'articolo precedente un reato del quale abbia avuto notizia nell'esercizio o a causa del servizio, è punito con la multa fino a euro 103.

Tale disposizione non si applica se si tratta di un reato punibile a querela della persona offesa, né si applica ai responsabili delle comunità terapeutiche socio-riabilitative per fatti commessi da persone tossicodipendenti affidate per l'esecuzione del programma definito da un servizio pubblico.